



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 43 del 31.03.2015

(adottata ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi. **ESEGUIBILE**

L'anno 2015 il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15.50 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. _____ REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano

f.to

Il messo comunale

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE VII**
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore V
Prot. 5672 del 26.03.2015-03-31

OGGETTO : Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to **Il responsabile settore V**
arch Elisabetta Bullonato



Città di Marigliano

Area Metropolitana di Napoli

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che nel Comune di Marigliano è vigente il P.R.G., approvato con D.P.A.P. di Napoli n. 71 del 14.05.1990;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 31 del DPR. 380/2001 che prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.
- 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

VISTO il comma 2 dell'art. 27 (L) – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che testualmente recita:

Il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, non ché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il responsabile provvede alla demolizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di in edificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

RITENUTO necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di un “**Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi**” (documento che si allega alla presente deliberazione).

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

VISTO l'art. 7 – Regolamenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

VISTA la legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- Approvare l'allegato “**Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi**”;
- Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/014, venga differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
- Stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico.
- Dare mandato ai Dirigenti dei Settori Polizia Locale Controllo e Repressione dell'Abusivismo e Ragioneria, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Massimo De Stefano)

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI*

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 43 DEL 31.03.2015

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento***
- Art. 2 - Ambito di applicazione***
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni***
- Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate***
- Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento***
- Art. 6 - Destinazione dei proventi***

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

- L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici | € | 2.000,00 |
| - Interventi pertinenziali: | | |
| • Fino a 10 mq | € | 3.000,00 |
| • Oltre 10 mq e fino a 25 mq | € | 4.000,00 |
| • Oltre 25 mq | € | 5.000,00 |
| - Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.: | | |
| • Fino a 100 mc | € | 7.000,00 |
| • Oltre 100 mc e fino a 200 mc | € | 10.000,00 |
| • Oltre 200 mc e fino a 350 mc | € | 13.000,00 |
| • Oltre 350 mc e fino a 500 mc | € | 16.000,00 |
| • Oltre 500 mc | € | 20.000,00 |

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore Controllo e Repressione dell'Abusivismo, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Controllo e Repressione dell'Abusivismo e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 6 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/20145, pertanto verranno istituiti istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

